

Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche

(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie* è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà "esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal Codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- o che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la “produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”. Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le “categorie” previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni, sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano “acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti

di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

- sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare "l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato".

Attraverso tale motivazioni l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017.

L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali; nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12^{quinq} dell'articolo 26. Quindi:

- il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019;
- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”.

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-*quater*) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del “Piano operativo di razionalizzazione” del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU).

I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato prima “adottato” dalla giunta comunale il 24 marzo 2015 con deliberazione n. 21 e successivamente “approvato” dal consiglio, su proposta del Sindaco, il 14.04.2015 con deliberazione n.9.

Il Piano 2015 è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con nota 10 aprile 2015 prot. 3175 e pubblicato sul sito web Istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Il Consiglio Comunale in data 19.04.2016 ha approvato l'atto n.21 del 19.04.2016 avente per oggetto "Ricognizione delle partecipazioni societarie e conseguenti adempimenti ai sensi della legge n. 244 del 24/12/2007.

La relazione conclusiva sullo stato di attuazione del Piano 2015, sottoscritta dal Sindaco in data 31.03.2016, è stata trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione Lombardia (n. prot. 2590 del 31.03.2016) e pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

II – Le partecipazioni del Comune

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Robecchetto con Induno attualmente partecipa al capitale delle seguenti società direttamente:

DENOMINAZIONE	% QUOTA PARTECIPAZIONE
ATINOM SPA IN LIQUIDAZIONE	0,7449
AMGA LEGNANO SPA (ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATA)	0,0066
NAVIGLI LOMBARDI SCARL IN LIQUIDAZIONE	0,20
CAP HOLDING SPA	0,1152
AZIENDA SOCIALE	7,10
EURO.PA SERVICE	2,66
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL IN LIQUIDAZIONE	0,165
RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL IN LIQUIDAZIONE	0,17

Il Comune di Robecchetto con Induno attualmente partecipa al capitale delle seguenti società indirettamente:

DENOMINAZIONE	DENOMINAZIONE SOCIETA' TRAMITE	%QUOTA PARTECIPAZIONE INDIRETTA
AMGA SPORT S.S.D.A. R.L.	AMGA LEGNANO SPA	0,0066
AEMME LINEA AMBIENTE SRL	AMGA LEGNANO SPA	0,0047
AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.	AMGA LEGNANO SPA	0,0049
EUROIMMOBILIARE LEGNANO SRL	AMGA LEGNANO SPA	0,000066
EUROIMPRESA LEGNANO SCARL IN LIQUIDAZIONE	AMGA LEGNANO SPA	0,0001
AMIACQUE SRL	CAP HOLDING	0,1152
PAVIA ACQUE SCARL	CAP HOLDING	0,01163
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE	CAP HOLDING	0,058
TASM ROMANIA SRL IN FALLIMENTO	CAP HOLDING	0,0046
EUTELIA SPA- INATTIVA - IN AMMINISTRAZIONE STRAODINARIA	AMGA LEGNANO SPA	0,0000017

Rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il Comune ha dismesso le seguenti partecipazioni societarie:

- ECOLOGICA NAVIGLIO SPA
- ATINOM VIAGGI SRL

Sono state attivate le procedure di dismissione relative alle società:

- ATINOM SPA (pubblicate per due volte avviso di cessione delle quote – gara deserta)
- EUROIMPRESA LEGNANO SCARL IN LIQUIDAZIONE
- EURO.PA SERVICE

III – Revisione straordinaria

PARTECIPAZIONI DIRETTE

1. ATINOM s.p.a. in liquidazione con una quota dello 0,7449%;

Con deliberazione consiliare n. 21 del 19.04.2016 è stata deliberata la dismissione delle partecipazioni nella società. Procedura ancora in corso in quanto la procedura di gara ha avuto esito negativo.

2. AMGA Legnano s.p.a (ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE)

AMGA Legnano s.p.a. a capitale interamente pubblico, è una società di gestione di servizi pubblici locali e Holding; gestisce direttamente: verde, servizi energetici, teleriscaldamento, parcheggi, illuminazione votiva, sottosuolo, tributi, per il Comune di Robecchetto con Induno gestisce i servizi di igiene urbana. (gestione integrata rifiuti).

La società ha un capitale di euro 64.140.300,00, interamente versato, è retta da un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 Amministratori.

Il Comune di Robecchetto con Induno partecipa per una quota pari allo 0,0066% del capitale (azioni n.50), corrispondente ad euro 4.250,00 al valore nominale.

Per la società, l'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste dall'art. 24 del D.Lgs.175/2016. Non sussiste alcun parametro di cui all'art. 20 – comma 2.

Il fatturato medio del triennio 2013 – 2015 è pari ad euro 23.816.106,00.

Non ricorrendo pertanto alcuna delle condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del T.U., non appare configurabile né utile la cessazione della partecipazione del Comune a detta società.

3. NAVIGLI LOMBARDI s.c.a.r.l. con una quota dello 0,20%;

NAVIGLI LOMBARDI s.c.a.r.l., a capitale interamente pubblico, è stato costituito col fine di salvaguardare, recuperare, gestire e valorizzare i Navigli Lombardi nonché favorire la promozione di iniziative turistiche, sostegno al sistema produttivo rurale, ecc.

La società ha un capitale di euro 80.000,00, interamente versato, è retta da un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 Amministratori; il collegio sindacale è costituito da n. 3 componenti.

Al 31 marzo 2017, la società aveva n. 12 dipendenti.

Il comune di Robecchetto con Induno partecipa per una quota pari allo 0,20% del capitale, corrispondente ad euro 160,00 al valore nominale.

Nel corso del mese di luglio 2017, l'Assemblea dei soci di Navigli Lombardi ha accolto la proposta di cessione di ramo d'azienda ad Explora s.c.p.a. per la quale sono state conseguentemente avviate le procedure tecniche che dovrebbero concludersi entro la fine del 2017.

La società rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U., in quanto produce un servizio di interesse generale in esecuzione di disposizioni normative, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti ed è pertanto necessaria ai fini della regolare erogazione del servizio idrico (articolo. 5 comma 1 T.U.).

Il fatturato medio del triennio 2013 – 2015 è pari ad euro 1.092.314,33.

Non ricorre pertanto alcuna delle condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del T.U. non appare configurabile la cessazione della partecipazione del Comune a detta società.

4. CAP HOLDING s.p.a. con una quota del 0,1152%

La CAP HOLDING s.p.a., monoutility a capitale interamente pubblico, è il gestore unico del servizio idrico integrato nei territori della Città Metropolitana di Milano, ed in alcuni Comuni nelle province di Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como.

Il 20 dicembre 2013 la Provincia di Milano ha affidato al Gruppo CAP il Servizio Idrico Integrato per i successivi 20 anni.

Attraverso un know how ultradecennale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un'organizzazione manageriale in grado di realizzare investimenti e di accrescere la conoscenza delle infrastrutture attraverso strumenti informatici.

La società ha un capitale di euro 571.381.786,00, interamente versato, è retta da un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 Amministratori.

Al 31 marzo 2017, la società aveva n. 191 dipendenti.

Il Comune di Robecchetto con Induno partecipa per una quota pari allo 0,1152% del capitale sociale.

La società rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4 comma 2 lettera a) del T.U., in quanto produce un servizio di interesse generale in esecuzione di disposizioni normative, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti ed è pertanto necessaria ai fini della regolare erogazione del servizio idrico (articolo. 5 comma 1 T.U.).

Il fatturato medio del triennio 2013 – 2015 è pari ad euro 208.330.746,33.

Non ricorre pertanto alcuna delle condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del T.U. e non appare configurabile né utile la cessazione della partecipazione del Comune a detta società.

5. AZIENDA SOCIALE

Azienda Sociale è l'Azienda Speciale costituita dai Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto C/I, Turbigo e Vanzaghello per la gestione in forma associata dei servizi alla persona, mediante interventi finalizzati alla promozione, al mantenimento ed al recupero del benessere dei suoi cittadini ed al pieno sviluppo delle persone nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, con particolare riferimento alle persone in stato di maggior bisogno e fragilità.

La sua costituzione è il risultato del lavoro realizzato dai Comuni tramite il Piano di Zona del triennio 2003/2005, e di una modalità di collaborazione consolidata da diversi anni sul territorio. Gli undici Comuni del Castanese, infatti, ancora prima della realizzazione del Piano di Zona, avevano dato vita ad una gestione associata di parte dei servizi sociali tramite delega all'Azienda Sanitaria Locale.

Dal 2004, poi, i Comuni hanno ritirato le deleghe all'Asl per la gestione dei servizi alla persona, sottoscrivendo una Convenzione per la gestione in forma associata degli stessi, all'interno della quale veniva individuato un Comune Capofila.

Il 21 settembre 2005, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che prevede l'integrazione e collaborazione tra i Comuni per garantire i servizi, è stato sottoscritto l'atto costitutivo di Azienda Sociale. Nel mese di novembre dello stesso anno sono state formalizzate le nomine degli organi aziendali (Assemblea Consortile con il Presidente e Vice Presidente e Consiglio d'Amministrazione con Presidente e Vice Presidente). L'attività dell'Azienda è stata avviata nel marzo 2006, con la nomina del Direttore.

Le Amministrazioni Comunali interessate hanno dunque scelto, tra le diverse forme giuridiche possibili per la gestione associata dei servizi, l'Azienda Speciale Consortile, la quale, come prevede l'art. 31 del Decreto Legislativo 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", è dotata di un proprio statuto ed è regolata da tutta la normativa vigente in materia dei servizi gestiti.

Una normativa di riferimento importante per l'attività di Azienda Sociale risulta essere anche la recente Legge Regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

Azienda Sociale si configura come un ente strumentale degli undici Comuni del Castanese, che rappresentano i soci della stessa: è uno strumento di gestione per i servizi che necessitano di competenze tecniche specializzate e che per i singoli Comuni comporterebbero serie difficoltà nella sostenibilità dei costi.

Azienda Sociale è anche l'Ente capofila nell'Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona.

La società ha un capitale sociale di euro 32.993,00, interamente versato, è retta da un Consiglio di amministrazione composto da n. 5 Amministratori.

Il Comune di Robecchetto con Induno partecipa per una quota pari allo 7,10% sui servizi.

Il fatturato medio del triennio 2013 – 2015 è pari ad euro 4.688.405,79.

Gestisce tutti i servizi sociali per i Comuni soci (art. 4 comma 2 lett.a: attività di produzione servizi a rete di interesse generale) La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto alla stessa sono stati affidati tutte le attività inerenti i servizi sociali , funzionali al soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Non ricorre pertanto alcuna delle condizioni di cui all'articolo 20 comma 2 del T.U. e non appare configurabile né utile la cessazione della partecipazione del Comune a detta Azienda Speciale.

6. EURO.PA SERVICE SRL con una quota del 2.66%

EURO.PA Service s.r.l., a capitale interamente pubblico, svolge servizi strumentali all'attività degli Enti locali.

La società ha un capitale di euro 86.800,00, interamente versato, è retta da un Consiglio di amministrazione composto da n. 2 Amministratori; il collegio sindacale è costituito da n. 1 componente.

Al 31 marzo 2017, la società aveva n. 20 dipendenti.

Il Comune di Robecchetto con Induno partecipa per una quota pari al 2,66% del capitale, corrispondente ad euro 2.308,88 al valore nominale.

Per la società, l'analisi dei parametri di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, permette il mantenimento della società senza l'adozione delle misure previste dall'art. 24 del D.Lgs.175/2016. Non sussiste alcun parametro di cui all'art. 20 – comma 2.

Il fatturato medio del triennio 2013 – 2015 è pari ad euro 1.469.323,33.

Il Consiglio Comunale con atto n.,21 del 19.04.2016 ha deliberato di procedere alla dismissione delle quote societarie.

Con nota n.10366 del 21.12.2016 è stata formalmente comunicato la volontà di recedere dalla Società trasmettendo altresì copia dell'atto deliberativo consiliare.

7. EUROIMPRESA Legnano s.c.r.l. in liquidazione con una quota dello 0,165%;

Il Consiglio Comunale con atto n. 21 del 19.04.2016 ha deliberato di procedere alla dismissione delle quote societarie.

Con nota n.10365 del 21.12.2016 è stata formalmente comunicato la volontà di recedere dalla Società trasmettendo altresì copia dell'atto deliberativo consiliare.

8.RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL . in liquidazione con una quota dello 0,17%;

La Società Consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel settore dei servizi energetici integrati anche in modo non esclusivo e ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti:

- a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili;
- a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica;
- migliorare la protezione dell'ambiente

In tale ambito la Società Consortile persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, fornendo servizi di supporto tecnico e professionale, per l'attuazione di politiche energetico - ambientali della Provincia di Milano e degli Enti Locali.

La società ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei Soci. In tale ambito la società persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, fornendo ai Soci servizi di supporto tecnico per l'attuazione delle loro politiche energetico-ambientali nonché per lo svolgimento delle inerenti funzioni amministrative.

Nel corso del 2015 la Città metropolitana ha posto in essere un processo di reinternalizzazione dei servizi prima resi dalla società attraverso un'azione di razionalizzazione dei processi connessi alle attività di dichiarazione degli impianti termici e ad una progressiva digitalizzazione e dematerializzazione delle procedure connesse al controllo degli impianti termici.

Quanto sopra ha reso necessario un ulteriore approfondimento sulla persistenza delle condizioni di mantenimento della società da parte degli altri soci, in considerazione delle difficoltà economico finanziarie determinate dalla persistenza di costi fissi in una situazione di riduzione delle attività svolte.

Già nel corso dell'Assemblea dei soci del 19 giugno 2015 veniva illustrato il quadro della situazione economico finanziaria della società: in tale occasione si era chiarita l'impossibilità per la Città metropolitana di affidare ulteriori incarichi alla società e si era suggerito agli altri soci, principali fruitori dei servizi resi dall'organismo, di formulare una proposta tesa a garantire il futuro di Rete Sportelli tenendo conto delle criticità derivanti dalla mancanza di affidamento del servizio per la campagna di controllo sugli impianti termici da parte della Città Metropolitana.

Successivamente, in data 2 luglio 2015, si teneva un ulteriore incontro tra i soci finalizzato a valutare la possibilità di un proseguo dell'esperienza di Rete Sportelli, nel corso del quale emergeva chiaramente che l'assenza di una concreta proposta di percorso alternativo da parte dei soci avrebbe portato alla necessità di sciogliere e mettere in liquidazione la società, con ricadute negative sia sul personale dipendente che sui comuni soci che tutt'oggi usufruiscono dei servizi resi dalla società.

L'amministratore unico di Rete Sportelli, nel corso dell'assemblea del 29/9/2015, rappresentava che i servizi resi dalla società ad altri soggetti, con il venir meno dell'affidamento dei servizi conferiti per il passato dalla Provincia di Milano, a fronte dell'esistenza di consistenti costi fissi, fra cui il costo del personale, produceva ormai un impatto negativo sulla situazione economico finanziaria, mettendo a rischio la continuità aziendale.

L'assemblea procedeva quindi ad incaricare l'Amministratore Unico, coadiuvato dal Collegio Sindacale e dal Commercialista della società, ad effettuare un'urgente e puntuale verifica circa la sussistenza delle premesse per il mantenimento della società al fine di evitare, in presenza di corposi costi fissi ed in assenza dei ricavi attesi, il prodursi di perdite tali da mettere a rischio il capitale stesso della società.

In data 3/11/2015 veniva convocata nuovamente l'assemblea dei soci e in tale sede l'amministratore illustrava i seguenti documenti:

- Relazione Gestionale dell'Amministratore Unico;
- Situazione economico-patrimoniale ex art. 2482 bis del c.c. al 30/09/2015 e proiezione del conto economico al 31/12/2015;
- Nota integrativa alla situazione economico-patrimoniale ex art. 2482 bis c.c. al 30/09/2015;
- Osservazioni del Collegio sindacale all'assemblea dei soci sulla situazione economico patrimoniale ex art. 2482 bis del c.c. al 30/09/2015.

Dalla documentazione menzionata è emersa l'esistenza di una perdita al 30/09/2015 di Euro 115.114,00 ed una perdita prospettica al 31/12/2015 di almeno Euro 174.718,00

L'amministratore unico, a fronte di tali risultanze e data l'incertezza dei ricavi per il futuro, ha ritenuto impossibile per la società il conseguimento dell'oggetto sociale e, in assenza di un percorso alternativo idoneo a garantirne la continuità, ha proposto di disporre lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria secondo le disposizioni di cui agli artt. 2484 e segg. del codice civile.

Considerata dunque l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale, la mancanza della continuità aziendale e l'incapacità di autofinanziamento, al fine di non procurare ulteriori perdite alla società, con evidenti ricadute negative sui soci, è

stato proposto di mettere in liquidazione Rete Sportelli nel corso di una successiva assemblea straordinaria che verrà all'uopo convocata in dicembre.

In ragione di quanto premesso con deliberazione C.C. 50 del 30.11.2015 il Consiglio Comunale, quale organo competente a deliberare in merito alla partecipazione dell'ente a società di capitali, e a modifica della delibera di razionalizzazione del piano delle società partecipate dall'ente, ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Rete di Sportelli per l'Energia e l'Ambiente scarl.

Allo scopo si è autorizzato il Sindaco o altro soggetto da questi delegato a votare favorevolmente in assemblea in ordine allo scioglimento e messa in liquidazione della società, e alla nomina di un liquidatore unico prevedendo il conferimento a questi di un compenso omnicomprensivo a chiusura della liquidazione;

Si è proposto altresì di conferire al liquidatore ogni più ampio potere volto alla tutela dei lavoratori dipendenti della società tramite un efficace e tempestivo ricollocamento degli stessi, tenendo altresì conto degli incentivi di cui alla legge n. 147 del 2013 ed, in particolare, in materia di personale, la possibilità di attivare procedure di mobilità fra le società, ai sensi dell'art. 1 commi dal 563 al 568 ter, e in materia fiscale si richiamano gli incentivi introdotti con l'art. 1 c. 568 bis.

L'assemblea generale ordinaria della Società tenutasi in data 27 luglio 2016 presso la sede della Città Metropolitana di Milano ha deliberato l'approvazione della proposta, presentata dal liquidatore, di piano di ripartizione del fabbisogno finanziario per la chiusura in bonis della società, quantificato in € 250.000,00; la medesima assemblea ha deliberato la ripartizione di tale fabbisogno tra i soci in base alla quota di partecipazione societaria detenuta;

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

La **Amga Sport s.s.d.a.r.l.** è partecipata da AMGA Legnano s.p.a. al 100%, si occupa: della produzione di servizi di interesse generale, di servizi in ambito sportivo e gestione di centri natatori; di costruzione, gestione, manutenzione e ristrutturazione di impianti sportivi; di promozione, educazione, sensibilizzazione ad ogni attività sportiva e motoria.

La società ha chiuso in perdita gli ultimi esercizi, pertanto l'analisi dei parametri di cui all'art. 20 – comma 2 – del D,Lgs. n. 175/2016, evidenzia la necessità di porre in essere azioni di contenimento dei costi di funzionamento; è stato deliberato un piano di risanamento e si rimettono agli enti controllanti le proposte sulle future azioni da intraprendere.

La **Aemme Linea Ambiente s.r.l.** è partecipata da AMGA Legnano s.p.a. al 72,00% del capitale; è una società di gestione dei servizi a rete, igiene ambientale, campagne di educazione ambientale, consulenze inerenti le tematiche ambientali, ivi comprese questioni tariffarie.

La società rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 – comma 2 – lett. a) – in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra quelli di interesse generale.

La **Aemme Linea Distribuzione s.r.l.** è partecipata da AMGA Legnano s.p.a. al 75,50%, è una società di gestione dei servizi a rete; Gestione rete distribuzione gas (affidato a seguito di regolare gara d'appalto).

La società persegue le finalità istituzionali in quanto alla stessa è stato affidato il servizio di distribuzione del gas naturale a seguito di gara. La stessa rientra nella fattispecie di cui all'art. 4 – comma 2 – lett. a), in quanto il servizio affidato è da annoverarsi tra quelli di interesse generale.

La **Euroimmobiliare Legnano s.r.l.** è partecipata da AMGA Legnano s.p.a. nella misura dell'1%, è una società di gestione di servizi strumentali; svolge attività connesse alla realizzazione e alla gestione immobiliare, finalizzate anche a programmi di insediamento delle piccole e medie imprese.

Euroimpresa Legnano s.c.a.r.l. In liquidazione è partecipata da AMGA Legnano s.p.a. nella misura dello 0,0001%

La società **Amiacque s.r.l.** è partecipata da CAP HOLDING al 100% ed opera, per tramite della società controllante, garantendo l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato, nell'interesse prevalente della società controllante e degli Enti pubblici che sono soci di questa. Anche per Amiacque s.r.l. l'utile di esercizio è in fase di costante aumento negli ultimi tre esercizi finanziari (2014 – 2016).

La **Pavia Acque s.c.a.r.l.** è partecipata da CAP HOLDING s.p.a. al 10,10% del capitale.

La società ha ad oggetto sociale esclusivo la gestione coordinata ed "in house" del servizio idrico integrato nell'A.T.O. della Provincia di Pavia e pertanto svolge il medesimo servizio di interesse generale espletato da Cap Holding s.p.a. L'utile di esercizio è in fase di costante aumento negli ultimi tre esercizi finanziari (2014 – 2016).

La **Rocca Brivio Sforza s.r.l. in liquidazione** è partecipata da CAP HOLDING s.p.a. con il 51,04% del capitale.

La società è stata sciolta e posta in liquidazione in data 21.04.2015 per volontà di tutti i soci. La data di effettiva cessazione della partecipazione è legata allo svolgimento delle fasi della procedura liquidatoria.

La **Tasm Romania s.r.l.** in fallimento è partecipata da CAP HOLDING s.p.a. con il 0,0046% del capitale.

Posta in liquidazione in attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipate del gruppo CAP – approvato dall'assemblea dei soci del 26.05.2015.

Al riguardo, si segnala che per TASM Romania S.r.l., in fallimento, è in corso la procedura di liquidazione da parte del Liquidatore giudiziale. Nell'ambito della suddetta procedura CAP Holding S.p.A. è creditore sociale, in quanto il proprio credito nei confronti della sopra citata società è stato ammesso interamente al passivo.

La **Eutelia s.p.a.** è partecipata da AMGA Legnano s.p.a. con lo 0,026% del capitale.

Società Inattiva / in amministrazione straordinaria

Si conferma l'intenzione dell'amministrazione, di mantenere la partecipazione nelle seguenti società:

DENOMINAZIONE	% PARTECIPAZIONE
AMGA LEGNANO SPA	0,0066
NAVIGLI LOMBARDI SCARL IN LIQUIDAZIONE	0,20
CAP HOLDING	0,1152
AZIENDA SOCIALE	7,10